



CITTÀ DI REGGIO CALABRIA

UPI AMMODERNAMENTO RETE IDRICA, FOGNARIA, SISTEMI MANUTENTIVI ED ERP

UFFICIO TUTELA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Coronavirus

Vademecum per la gestione dei casi di positività CoViD-19 nei luoghi di lavoro

Aggiornato al D.P.C.M. del 3.11.2020

Lavoratore che accerta la propria positività fuori dall'Ente

Il lavoratore comunica al proprio datore di lavoro e questi al medico competente ed ai membri del comitato CoViD-19 il caso di positività (già comunicata al SSN dal Medico di Medicina Generale del lavoratore).

L'Ente effettua immediatamente una sanificazione di tutti i luoghi di lavoro secondo le indicazioni della circolare 5443 e s.m.i.

Se l'autorità sanitaria si attiva velocemente, l'Ente collabora; in caso contrario l'Ente verifica la presenza di eventuali contatti stretti* e comunica a questi lavoratori la propria posizione, nonché informa le autorità sanitarie, per il tramite del medico competente, dell'esito del contact tracing.

I contatti stretti dovranno osservare la quarantena come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020.

Non è prevista quarantena obbligatoria, né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovverossia qualora non vi sia stato alcun contatto diretto con il caso confermato).

Se richiesto dalle autorità sanitarie o se ritenuto opportuno dal comitato CoViD-19 e dal

medico competente, viene effettuata, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, attività di screening sull'intera popolazione lavorativa o su uno o più settori dell'Ente o sui soli contatti casuali.

Lavoratore a cui viene accertata la positività nell'Ente

Nel caso in cui un lavoratore impiegato nell'Ente sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria (come la tosse), lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali.

La stessa procedura si applica nel caso di lavoratore asintomatico con esito positivo a seguito di attività di screening dell'Ente.

L'Ente avverte immediatamente le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'Ente effettua immediatamente una sanificazione di tutti i luoghi di lavoro secondo le indicazioni della circolare 5443 e s.m.i.

Se l'autorità sanitaria si attiva velocemente, l'Ente collabora; in caso contrario l'Ente verifica la presenza di eventuali contatti stretti* e comunica a questi lavoratori la propria posizione, nonché informa le autorità sanitarie, per il tramite del medico competente, dell'esito del contact tracing.

I contatti stretti dovranno osservare la quarantena come previsto dalla circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020.

Non è prevista quarantena obbligatoria, né l'esecuzione di test diagnostici nei contatti stretti di contatti stretti di caso (ovverossia qualora non vi sia stato alcun contatto diretto con il caso confermato).

Se richiesto dalle autorità sanitarie o se ritenuto opportuno dal comitato CoViD-19 e dal medico competente, viene effettuata, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione, attività di screening sull'intera popolazione lavorativa o su uno o più settori dell'Ente o sui soli contatti casuali.

Contatti stretti - definizione

- una persona che vive nella stessa casa di un soggetto positivo al COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un soggetto positivo al COVID-19 (es. la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un

soggetto positivo al COVID-19 (es. per aver toccato a mani nude fazzoletti di carta usati dal predetto);

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un soggetto positivo al COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un soggetto positivo al COVID-19, in assenza di DPI idonei;
- un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un soggetto positivo al COVID19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o in qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un soggetto positivo al COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il soggetto era seduto.
- sulla base di valutazioni individuali del rischio, è possibile ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal contesto in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.

Contatti casuali – definizione

Qualsiasi persona esposta al caso confermato, che non soddisfa i criteri per un contatto stretto.

Contatti stretti asintomatici - quarantena

I contatti stretti di soggetti con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso;
- oppure:
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Pulizia di ambienti non sanitari (estratto circolare Ministero Salute 5443 del 24/02/2020)

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato soggetti confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati

verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, occorre utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

IL R.S.P.P.

Ing. Roberto Ceravolo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

LA P.O. A.S. DATORE DI LAVORO

Ing. Domenico Richichi

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Il Responsabile dell'Ufficio

Tutela e Sicurezza Luoghi di lavoro

Geom. Giovanni Rombo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

IL DIRIGENTE – DATORE DI LAVORO

Avv. Demetrio F. Barreca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*